

Al Signor Sindaco

del Comune di REMANZACCO

Il /La/I sottoscritto/a/i _____
residente in _____ Via _____
_____ n. _____

quale proprietario dei terreni distinti in mappa del Comune di Remanzacco al:
foglio _____, mapp. _____,
foglio _____, mapp. _____,
foglio _____, mapp. _____,
(come meglio identificati nella allegata planimetria), e ricadenti nel vincolo paesaggistico art. 142
del Decreto Legislativo 42/2004

COMUNICA

che provvederà, sui terreni suddetti, al taglio di alberi, quali (specificare la specie)

per un quantitativo di legna pari a circa Kg. _____.

DICHIARA

che il taglio non interessa boschi, per i quali è necessario inoltrare la richiesta di autorizzazione;
che rispetterà integralmente quanto prescritto dalla normativa vigente in materia (art. 3 della L.R. 34
del 12.11.1997), dal regolamento unico delle prescrizioni di massima e di polizia forestale e dal
regolamento comunale di polizia rurale

Inoltre
(la richiesta verrà inoltrata al Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento)
- barrare il rettangolo se dovuto

CHIEDE

inoltre il rilascio dell'autorizzazione ad eseguire il taglio delle piante poste lungo la roggia Cividina
Remanzacco, li _____

IL RICHIEDENTE

Allegata: planimetria catastale

LE REGOLE PER UN CORRETTO TAGLIO DEGLI ALBERI

1. - Assicurarsi che le piante che si intendono tagliare non siano in zona di Parco, ambito di tutela ambientale, zona di particolare pregio paesaggistico - ambientale o a meno di 150 metri da corsi d'acqua pubblica o che non esistano particolari norme comunali in materia. Meglio quindi informarsi presso l'Ufficio tecnico del Comune.
2. Nel caso in cui ricadono nel vincolo paesaggistico ex L. 1497/1939:
 - divieto di estirpo;
 - il taglio interesserà le piante più mature, e si provvederà alla pulizia del sottobosco con il mantenimento di una pianta ogni ceppaia;
 - rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni;
 - le operazioni sia di taglio che di trasporto del legname tagliato avverranno nella massima cura per evitare danni alle giovani piantine forestali, alle piante adulte che rimarranno e al terreno forestale;
 - sistemazione della ramaglia non utilizzata in maniera che non impedisca la ricrescita delle piante giovani, che non impedisca il transito nelle strade o nei sentieri e il libero scorrere delle acque nei torrenti;
 - è vietato bruciare le ramaglie a distanza minore di metri 50 dai fabbricati abitati, lungo le strade e dovunque possa costituire pericolo ai fabbricati e alle persone, e comunque il fuoco dovrà essere custodito fino al suo spegnimento.

Art. 6 *L.R. 9/2007* (Definizione di bosco)

1. A tutti gli effetti di legge, si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri e copertura arborea superiore al 20 per cento.
2. La misurazione dei parametri di cui al comma 1 è effettuata dalla base esterna dei fusti.
3. Le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali, così come definite al comma 1, di larghezza pari o inferiore a 4 metri non costituiscono interruzione della superficie boscata.
4. Sono assimilati a bosco:
 - a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento, di cui all'articolo 43, per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
 - b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;
 - c) le radure d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
5. Ai fini della presente legge i termini bosco e foresta sono equiparati.

Art. 7 (Superfici non considerate bosco)

1. A tutti gli effetti di legge, non si considerano bosco:
 - a) i terreni, sia pubblici che privati, aventi i requisiti definiti dall'articolo 6 della presente legge che, alla data del 6 settembre 1985, erano delimitati negli strumenti urbanistici come zone A e B, ovvero si trovavano in una delle condizioni previste dall'articolo 142, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche;
 - b) i parchi cittadini zonizzati dai piani regolatori ed effettivamente attuati, i giardini e le aree verdi attrezzate, sia pubblici che privati;
 - c) le colture di alberi di Natale di età media inferiore a trenta anni;
 - d) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;
 - e) nel territorio montano, i terreni abbandonati, ancorché imboschiti, per i quali sia riconosciuta nello strumento urbanistico comunale la destinazione a zona E3, E4, E5 ed E6 e siano oggetto di recupero a fini produttivi agricoli;
 - f) i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di venti anni;
 - g) le formazioni arboree cresciute negli alvei dei corsi d'acqua interessati da piene ricorrenti con tempi di ritorno di trenta anni, nonché sugli argini artificiali e sulle relative fasce di rispetto di larghezza fino a 4 metri;
 - h) i filari e i viali di piante arboree o arbustive, i frutteti e le tartufaie identificabili come coltivate;
 - i) le superfici definite non boscate dai piani di gestione forestale vigenti.